

Si ricomincia



- Il processo di apprendimento nella classe plurale
- PNRR: formazione alla transizione digitale
- Un'alternativa per l'educazione democratica nella scuola
- La prospettiva formativa dell'Artificial Intelligence literacy

Si prega di compilare e inviare via email. In alternativa è sufficiente comunicarci **CIG, Codice Univoco e importo a:** abbonamenti@scuolaeamministrazione.it

Rivista cartacea e digitale + Servizi online	Rivista digitale + Servizi online
<p>Desidero ricevere la rivista in formato cartaceo per 12 mesi</p> <p>Sottoscrivendo l'abbonamento avrò anche diritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Consulenza giuridica, amministrativa e didattica gratuita (con tempestiva risposta ai vostri quesiti) → dossier monografici → Possibilità di realizzare il sito della scuola, e tutti i servizi di comunicazione social e trasparenza, con uno sconto del 50% → Rivista anche in formato elettronico (oltre che cartaceo) <p>Accesso all'area riservata di www.scuolaeamministrazione.it dove potrà consultare e scaricare gratuitamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intero archivio di Scuola e Amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf - tutta la modulistica per la segreteria in Word - i dossier monografici dal 2010 ad oggi in pdf <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> € 75,00</p> <p style="text-align: center;">(con Iva assolta dall'Editore - ex art.74 del DPR 633/72)</p>	<p>Desidero ricevere la rivista in formato digitale (.pdf) per 12 mesi</p> <p>Sottoscrivendo l'abbonamento avrò anche diritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Consulenza giuridica, amministrativa e didattica gratuita (con tempestiva risposta ai vostri quesiti) → dossier monografici → Possibilità di realizzare il sito della scuola, e tutti i servizi di comunicazione social e trasparenza, con uno sconto del 50% <p>Accesso all'area riservata di www.scuolaeamministrazione.it dove potrà consultare e scaricare gratuitamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intero archivio di Scuola e Amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf - tutta la modulistica per la segreteria in Word - i dossier monografici dal 2010 ad oggi in pdf <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> € 40,00</p> <p style="text-align: center;">(imponibile € 38,04 + IVA al 4%)</p>

DATI PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO

Nome/Cognome o Intestazione della Scuola		
COD. FISCALE O P.IVA		
CODICE MECCANOGRAFICO (solo per scuole)		
CIG	Codice Univoco Ufficio	
INDIRIZZO	N.CIVICO	
COMUNE	CAP	PROV.
TEL.	CELL.	FAX
E-MAIL (alla quale verranno inviate le chiavi di accesso)		

Per abbonarsi è sufficiente compilare il presente modulo e inviarlo via **e-mail** abbonamenti@scuolaeamministrazione.it
 EMETTEREMO LA FATTURA (elettronica o tradizionale, a seconda dei casi) e successivamente potrete effettuare il Bonifico bancario all'IBAN:
 IT4310526204000CC0021181120 Intestato a: Idea Dinamica Scarl - Via Giosuè Carducci 32 - 70122 Bari

Documentazione per Scuole pubbliche: dall'emissione della fattura elettronica si hanno 45 giorni per il pagamento. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DELL'EDITORE (tracciabilità, Dure, doc. Identità amministratore, ecc sono scaricabili a questo link: <http://www.scuolaeamministrazione.it/it/documenti-aziendali/>)

DATA/PROT.N.

FIRMA (ed eventuale TIMBRO)

L'ufficio abbonamenti risponde al 393-9801141 (dr. Mario Maffei)

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. In forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è Mario Maffei, amministratore di IdeaDinamica Scarl.

SCUOLA^e AMMINISTRAZIONE

MENSILE DI CULTURA E INFORMAZIONE PER DS, DSGA E DOCENTI

Direttore Responsabile

Fabio Scrimatore



Direttrice Editoriale

Marilù Mastrogiovanni



Comitato di redazione

Rita Bortone

Pasquale Annese

Antonio Errico

Marco Graziuso

Francesco G. Nuzzaci

Saverio Prota

Antonio Santoro

Agata Scarafilo

Antonio Lupo



Segretario di redazione

Alfredo Ligori



Dossier giornalistici

Valentina Isernia

Marcello Sacco

Impaginazione

Gianni Colaianni



Amministrazione

Mario Maffei

Anno XXXIII - N. 332 - Settembre 2024

Periodico

Autorizzazione Tribunale di Lecce n. 533 del 6/9/1991

IdeaDinamica Scarl - cooperativa di giornalisti

Via G. Carducci 32 - 70122 Bari

Tel. 080. 5222134 - 393.9801141

P. Iva 04000910754

www.ideadinamica.com

www.scuolaeamministrazione.it

Per i vostri quesiti: direttore@scuolaeamministrazione.it

Per contattare gli autori: redazione@scuolaeamministrazione.it

Per info amministrative: abbonamenti@scuolaeamministrazione.it

Editoriale

di Fabio Scrimatore

- Si ricomincia 6

Politica e cultura della scuola

- Il processo di apprendimento nella classe plurale 11
- Formazione alla transizione digitale
di Marco Graziuso 15
- La prospettiva formativa dell'Artificial Intelligence literacy
di Antonio Santoro 26
- Un'alternativa per l'educazione democratica nella scuola
di Antonio Santoro 30
- A.s. 2024/25: costituzione delle classi in deroga
di Antonio Santoro 34
- Il nuovo piano per asili nido
di Antonio Santoro 36
- Il ritorno della personalizzazione dell'offerta formativa
di Antonio Santoro 38
- La filiera formativa tecnologico-professionale
di Antonio Santoro 42

Giurisprudenza

- Valutazione dei Servizi: la Cassazione sblocca il 2013
di Agata Scarafilo 45

Quesiti dei lettori

A cura di Fabio Scrimatore

- Esami di Stato 48
- Sanzione disciplinare 53
- Docente titolare della classe di concorso A66 55

Lettere al Direttore

- Sull'introduzione della figura apicale del Direttore didattico 57





Si ricomincia



di Fabio SCRIMATORE



Dopo aver doppiato il simbolico “Capo di buona speranza” del 31 agosto, la Scuola pre-universitaria apre le porte delle ancora assolate sue aule, con comprensibile disappunto dei gestori degli stabilimenti balneari, degli albergatori delle città d’arte e dei piccoli proprietari dei rifugi di montagna, che avevano sperato che

il Ministro Valditara rinviasse al 1° ottobre l’inizio delle lezioni, per motivi climatici.

I giornali lanciano allarmi: sono voci che rievocano le preoccupazioni che la tradizione fa risalire a più di qualche decennio addietro; prima fra tutte, quella che segnala 19.000 cattedre vacanti, mentre un preoccupato esercito di 250.000 precari, fra



docenti e non docenti, attende la stipula dei contratti a termine e più di 800 scuole stanno per essere affidate in reggenza a dirigenti titolari di contratti triennali in altri istituti.

Purtroppo, come direbbe lo shake-aspiriano Marcellus dell'Otello, c'è ancora della violenza intorno alle aule e nel mirino ci sono soprattutto gli insegnanti; ne sono autori anche inquieti ed inquietanti genitori che contestano apertamente, e spesso anche incivilmente, ai professori il potere-dovere di valutare i loro figli con poco lusinghieri voti e ingenerosi giudizi. Sicché il Ministro dell'Istruzione e del Merito non poteva non porgere l'orecchio alle reiterate voci dei benpensanti e, correndo ai ripari, ha disposto che siano condannate ad una multa sino a 10.000 euro le persone che insolentiscono gli insegnanti o gli altri dipendenti della scuola.

Ed ancora, sulla scia dell'iniziativa che ha interessato gli alunni della

California e di altri Stati americani, quali l'Indiana, il Minnesota, l'Ohio e la Virginia, ed allineandosi all'analoga misura adottata in Francia, il Ministro Valditara l'11 luglio scorso ha vietato a 4 milioni di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nonché ai bambini della scuola dell'infanzia, di tenere lo smartphone in classe; lo ha fatto dopo aver constatato che il Rapporto Unesco "Global education monitoring report, 2023: technology in education: a tool on whose terms" ha rilevato che i dati delle valutazioni internazionali su larga scala, come quelli forniti dal "Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA)", evidenziano un nesso di causalità tra l'uso eccessivo delle TIC e lo scarso rendimento degli studenti. In 14 Paesi è stato infatti riscontrato che la semplice vicinanza di un dispositivo mobile distrae gli studenti, producendo un impatto negativo sull'apprendimento. È stato concesso, però, che gli insegnanti possano autorizzare l'uso dello smartphone in aula quando esso sia espressamente previsto dal Piano Educativo Individualizzato per le situazioni che interessano alunni disabili, oppure quando sia contemplato dal Piano Didattico Personalizzato per le situazioni personali di disturbi specifici di apprendimento. Il Ministro vuole, comunque, che siano previste sanzioni disciplinari a carico degli alunni di scuola secondaria di primo grado sorpresi in aula con il cellulare in mano, durante le lezioni. A molti genitori di bambini e di ragazzi delle scuole del primo ciclo sarà risultata gradita, poi, la decisione, assunta dal Ministro lo scorso luglio, di consentire agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di aiutare alunni ed alunne a liberarsi dalla dipendenza quotidiana della lettura del registro elettronico, per conoscere i compiti a casa, assegnati dagli insegnanti per il giorno successivo. Tanto, ha pre-

il Ministro Valditara l'11 luglio scorso ha vietato a 4 milioni di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nonché ai bambini della scuola dell'infanzia, di tenere lo smartphone in classe

il Rapporto Unesco "Global education monitoring report, 2023: technology in education: a tool on whose terms" ha evidenziato un nesso di causalità tra l'uso eccessivo delle TIC e lo scarso rendimento degli studenti

Da settembre, ci sarà qualche novità a proposito dell'insegnamento dell'Educazione civica, in relazione al quale il Ministro Valditara ha emanato nuove linee-guida per le scuole del primo ciclo



Si fa affidamento sugli insegnanti perché aiutino gli alunni a individuare la relazione che deve sussistere fra il loro senso civico ed il sentimento di appartenenza alla comunità nazionale, cioè, alla Patria

cisato il Ministro, appare necessario per armonizzare le prioritarie esigenze imposte dallo sviluppo armonico della responsabilità degli alunni nella gestione dei compiti con l'uso del registro elettronico. Sarà cura degli insegnanti, perciò, far annotare agli alunni, anche sul diario o sull'eventuale agenda personale, i compiti che dovranno svolgere a casa.

Da settembre, ci sarà probabilmente qualche novità a proposito dell'insegnamento dell'Educazione civica, in relazione al quale il Ministro Valditara ha emanato nuove linee-guida per le scuole del primo ciclo, ad integrazione di quelle che erano state già diramate nel corso del 2020.

La nuova Educazione civica mira anche a sviluppare un senso di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale tra i giovani studenti, che saranno stimolati dagli insegnanti a comprendere e fare propri i principi che di seguito si riportano:

- Rispetto per le persone e l'ambiente: Promuovere valori di rispetto e sostenibilità;

- Prevenzione della violenza e del bullismo: Affrontare e prevenire comportamenti violenti;

- Valorizzazione del lavoro e del risparmio: Insegnare l'importanza dell'impegno e della gestione finanziaria;

- Legalità e contrasto alle mafie: Educare alla legalità e alla giustizia sociale;

- Uso etico del digitale: Sensibilizzare sull'importanza di un utilizzo responsabile delle tecnologie digitali.

Si fa affidamento sugli insegnanti perché aiutino gli alunni a individuare la relazione che deve sussistere fra il loro senso civico ed il sentimento di appartenenza alla comunità nazionale, cioè, alla Patria. L'accento, posto dal Ministro, sul potenziamento del senso di appartenenza alla comunità nazionale, insieme con la valorizzazione dei territori e con la conoscenza delle culture e delle storie locali, potrà favorire anche l'integrazione degli studenti stranieri.

Senonché il ricostituito Consiglio Superiore dell'Istruzione non ha



espresso parere favorevole alle nuove Linee-Guida; ma, come è noto, il parere del più importante organo consultivo del Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha valore vincolante, nel senso che il Ministro potrà tenerne conto, in tutto o in parte, ma non sarà obbligato ad adeguarvisi.

Maggiore interesse desta l'entrata in vigore della riforma degli Istituti Tecnici e Professionali, che dà avvio, in via sperimentale, al modello noto come "del 4 più 2"; modello che affiancherà i vecchi corsi quinquennali dei predetti istituti, che conserveranno la loro originaria funzione unitamente al valore dei diplomi conseguiti a conclusione del quinquennio. Gli studenti dei corsi quadriennali potranno essere ammessi ai corsi degli ITS Academy (Istituti Tecnici Superiori) oppure potranno utilizzare il titolo conseguito al termine del quadriennio per accedere all'Università. Minore interesse ha destato l'innovazione, pubblicizzata con una certa enfasi intrisa di neo-patriottismo, del

Liceo del Made in Italy, che, nell'intenzione dei programmatori del sistema scolastico del secondo ciclo, avrebbe dovuto rivitalizzare il Liceo delle scienze umane. Probabilmente gli ideatori del nuovo corso liceale non saranno riusciti a elaborare piani di studio dotati di sufficiente appeal, cioè di una specifica e necessaria caratterizzazione che differenziasse chiaramente il corso del nuovo liceo dall'indirizzo economico dell'attuale liceo delle scienze umane.

Contrariamente alle attese - per la verità non univoche - nutrite dalle famiglie degli alunni della scuola primaria, slitterà all'anno scolastico 2025/26 la reintroduzione dei giudizi sintetici nella scuola primaria (es., insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo); ne consegue che, nell'anno scolastico appena iniziato, la valutazione nella primaria continuerà ad essere espressa con giudizi analitici.

In tema di valutazione, non è passata inosservata l'innovazione che è stata adottata sette anni or sono nel Liceo "Morgagni" di Roma, il cui collegio dei docenti ha avviato un progetto di sperimentazione diretto ad abolire i voti, mantenendo, però, la tradizionale didattica fondata sulle interrogazioni e sui compiti in classe. Non sono mancate perplessità al riguardo, accompagnate, peraltro, anche da dichiarazioni di cauto apprezzamento per l'iniziativa. Tali dichiarazioni saranno state verosimilmente espresse da non isolati gruppi di insegnanti, probabilmente convinti che l'aspetto più significativo della valutazione didattica sia quello al quale i pedagogisti si riferiscono quando parlano di valutazione formativa, che può responsabilizzare gli studenti del secondo ciclo, più che gli alunni del primo ciclo, consentendo loro di rendersi personalmente conto, attraverso gli esiti delle interrogazioni e delle verifiche scritte, se la partecipazione alle attività didattiche in classe e lo

Slitterà all'anno scolastico 2025/26 la reintroduzione dei giudizi sintetici nella scuola primaria; nell'anno scolastico appena iniziato; ne consegue che, nell'anno scolastico appena iniziato, la valutazione nella primaria continuerà ad essere espressa con giudizi analitici.

Slitterà al prossimo anno scolastico anche la preannunciata norma, in funzione della quale il voto di condotta inferiore a 6 decimi inciderà sull'ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi del ciclo

Se alla scuola discente è doveroso augurare un anno scolastico in cui prevalga la serenità dei rapporti interpersonali, alla scuola docente si augura che fra le pieghe del bilancio del Ministero si reperiscano le risorse finanziarie necessarie per ridare dignità personale, familiare e professionale a chi siede in cattedra.

“Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si rivolge l’augurio di serenità operosa e collaborativa; infine, ai dirigenti si augura che possano rendere le istituzioni cui sono preposti delle autentiche comunità educanti di persone, nelle quali si avverta il piacere di operare per il benessere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”
Fabio Scrimatore - Direttore di “Scuola e Amministrazione”

studio personale a casa consentano loro di affrontare con profitto i successivi stadi previsti dal piano di studio individualizzato. Il che, peraltro, affievolisce il pericolo della personalizzazione del voto assegnato dal docente, liberandolo dall’immagine punitiva di sentenza sulla persona, che la paleo-didattica applicava a quello negativo.

Slitterà al prossimo anno scolastico anche la preannunciata norma, in funzione della quale il voto di condotta inferiore a 6 decimi inciderà sull’ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi del ciclo. Sarà probabilmente risolta nell’anno scolastico 2025/26 anche la vexata quaestio della continuità didattica per gli insegnanti di sostegno alla disabilità, che sta particolarmente a cuore alle famiglie degli alunni e degli studenti in situazioni di disabilità, la maggior parte delle quali attende, anno dopo anno, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito riesca ad individuare un’apposita procedura per la necessaria conferma degli insegnanti di sostegno nelle classi frequentate dai loro figli. Sarà un provvedimento che consentirà la conferma dell’insegnante quando ne faranno richiesta gli stessi genitori e, ovviamente, quando anche egli stesso avrà manifestato interesse ad essere confermato nel posto occupato l’anno scolastico precedente. Sarà anche necessario che il posto di sostegno non sia stato assegnato nel corso delle prioritarie operazioni di mobilità professionale territoriale e professionale, nonché nell’ulteriore fase del conferimento delle nuove nomine in ruolo.

È verosimile che il Ministero sarà chiamato ad affrontare il problema nel contesto del procedimento che condurrà alla definizione dell’atteso, nuovo regolamento relativo agli incarichi a tempo determinato.

Infine, a conclusione dell’anno scolastico 2024/25, si potrà attuare l’innovazione del cosiddetto capo-

lavoro, come chance ulteriore per i diplomandi dei corsi del secondo ciclo del sistema di istruzione, i quali avranno la possibilità di presentare all’esame conclusivo del ciclo la loro opera più significativa, a riprova della qualità delle competenze acquisite; potrà essere una creazione di qualunque genere e di qualsivoglia tipo, ideata e realizzata individualmente o collettivamente anche all’esterno del perimetro scolastico. Nei mesi che avevano preceduto la maturità 2024, un certo malcontento aveva contagiato migliaia di studenti, preoccupati per il possibile obbligo del “capolavoro” da presentare alla commissione d’esame.

A tal riguardo, nel maggio del 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rasserenato i diplomandi escludendo che il capolavoro potesse essere inteso come un ulteriore compito da svolgere, e precisando che tale innovazione doveva essere interpretata come il frutto di una riflessione personale sul proprio percorso di apprendimento e di crescita. Infine, se alla scuola discente è doveroso augurare un anno scolastico in cui prevalga la serenità dei rapporti interpersonali, alla scuola docente si augura che fra le pieghe del bilancio del Ministero si reperiscano le risorse finanziarie necessarie per ridare dignità personale, familiare e professionale a chi siede in cattedra. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si rivolge l’augurio di serenità operosa e collaborativa; infine, ai dirigenti si augura che possano rendere le istituzioni cui sono preposti delle autentiche comunità educanti di persone, nelle quali si avverta il piacere di operare per il benessere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.



Il processo di apprendimento nella classe plurale



di Antonio SANTORO

“...l'unicità (dell'educando) si nutre di relazione, pertanto la relazione è il porto sicuro a cui ancorare ogni percorso di apprendimento. In questa ottica è necessario impegnarsi perché avvenga il passaggio dalla classe/massa alla classe/comunità attraverso la valorizzazione del dialogo e dell'ascolto, ma, soprattutto, abbandonando la logica della competizione e adottando invece una logica di collaborazione che consenta a ciascuno di dare il proprio personale apporto”.

(Valeria Caricaterra)



<La crescita umana – si torna a sottolineare in un Editoriale della rivista *Pedagogia e Vita* (n. 2020/2, p. 12) – non può essere delineata, prescindendo dal tema dell'apprendimento>; ed è soprattutto nella scuola che <l'apprendimento umano si precisa come un processo che si stabilisce tra il soggetto in crescita e il mondo circostante>, più precisamente come <un vero e proprio rapporto di comunicazione tra il fattore biologico e il mondo dell'esperienza> (1). Anche nell'istituzione scolastica, il processo di apprendimento <non è lineare, non si risolve (non deve risolversi – ndr) in mera accumulazione di nozioni>, ma neppure <può avvenire casualmente, pena per il soggetto stesso il rimanere vittima di

quanto lo circonda>. Quest'ultima considerazione <ci aiuta a sostenere ancora una volta l'importanza della guida adulta (dell'azione di 'cura' dell'insegnante) nella scoperta del mondo, nella "ristrutturazione" del medesimo e nell'apprendere da esso. Una guida adulta che, se in alcuni momenti diventa fattore privilegiato di accostamento del soggetto in via di accrescimento a nuove fonti di esplorazione e di conoscenza; se in altri momenti diventa elemento di occultamento e/o di evitamento di fonti pericolose di conoscenza, a causa del loro oltrepassare i livelli di sopportabilità della persona; in altri momenti ancora diventa strumento di adeguamento della conoscenza ai ritmi di apprendimento del soggetto, quindi di attenta mediazione tra lo



stimolo conoscitivo e la capacità di comprensione del soggetto in crescita>, secondo modalità che sempre risultino determinate e orientate dalla preventiva <valutazione delle caratteristiche fisiche, cognitive, linguistiche, culturali, emotivo-affettive del singolo soggetto> (2).

In ambito scolastico, è soprattutto nella classe – comunità di apprendimento che <l'allievo costruisce conoscenza, impara dai compagni, formula domande e sperimenta grazie ad attività laboratoriali> (3). Secondo Etienne Wenger, quando gli studenti affrontano insieme i loro impegni e i loro problemi scolastici, germogliano anche nella classe le comunità di pratica e l'apprendimento che nasce dall'appartenenza a quelle comunità, dalle attività dialogiche e

collaborative che in esse si dispiegano, <ha il più alto impatto trasformativo sul piano personale> (4): perché è <proprio sulla scorta dell'incontro con altre esperienze e con altri modi di interpretare e di vivere la realtà che le persone si rendono conto di avere davanti una serie di opzioni> e quindi di poter via via impegnarsi in <una sistematica esplorazione di possibilità di scelta, di ruoli in cui sperimentarsi, di relazioni da avviare, coltivare o riprendere se interrotte, di azioni da intraprendere> (5). E' compito, naturalmente, dei docenti della classe organizzare – e non solo nelle realtà istituzionali del primo ciclo di istruzione! – un contesto-scuola che risulti <idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni> (6); strutturare, quindi, “un ambiente di apprendimento” che presenti le caratteristiche specifiche delineate nelle Indicazioni 2012: un contesto, cioè, nel quale sia comunque possibile:

- <Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti>;
- <Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino disuguaglianze>;
- <Favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze>;
- <Incoraggiare l'apprendimento collaborativo>;
- <Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere>;
- <Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l'operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa> (7).

Caratteristiche – si legge nel documento ministeriale Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari del 2017, p. 17 – che <rappresentano una condizione imprescindibile per lo sviluppo delle competenze degli allievi e (che) pertanto si caratterizzano come

La crescita umana non può essere delineata prescindendo dal tema dell'apprendimento ed è soprattutto nella scuola che l'apprendimento umano si precisa come un processo che si stabilisce tra il soggetto in crescita e il mondo circostante

Secondo Etienne Wenger quando gli studenti affrontano insieme i loro impegni e i loro problemi scolastici, germogliano anche nella classe le comunità di pratica e l'apprendimento che nasce dall'appartenenza a quelle comunità


È responsabilità specifica di ogni insegnante evitare, nel suo ruolo di guida delle diverse esperienze personali degli studenti, il ricorso a proposte formative divenute sempre meno adeguate nell'accogliere quella dimensione plurale (della classe di oggi) in cui si declinano identità (linguistiche, culturali, religiose), ma anche modelli di conoscenza, stili cognitivi, rappresentazioni mentali, così come bisogni e fragilità che convivono (e si condividono) in una comunità di apprendimento

una “prescrittività” implicita>. Ed è altresì responsabilità specifica di ogni insegnante evitare, nel suo ruolo di guida delle diverse esperienze personali degli studenti, il ricorso a <proposte formative divenute sempre meno adeguate nell'accogliere (...) quella dimensione plurale (della classe di oggi) in cui si declinano identità (linguistiche, culturali, religiose), ma anche modelli di conoscenza, stili cognitivi, rappresentazioni mentali, così come bisogni e fragilità che convivono (e si condividono) in una comunità di apprendimento> (8): a proposte insomma, per dirla in maniera più esplicita, persistentemente ancorate <al modello one size fits all, all'abito taglia unica>, che inevitabilmente finisce per <andare stretto, non necessariamente e non solo a coloro che vengono identificati con uno dei tanti acronimi divenuti parte del linguaggio quotidiano di ogni docente, ma a chiunque faccia parte> del microcosmo-classe (9). Spetta quindi al docente – a ciascun docente della classe – creare un ambiente scolastico che consenta alla persona – allo studente – <di veder riconosciuta la propria specificità che si traduce nella possibilità o meno di sviluppare positivamente i propri talenti>: un ambiente davvero in grado, non tanto di promuovere e favorire <lo stabilizzarsi della motivazione estrinseca legata al premio e/o all'approvazione>, quanto piuttosto la motivazione intrinseca che <è l'unica che realizza realmente il successo formativo di ciascuno nella sua unicità, poiché si connota come piacere autonomo di imparare> (10). La realtà della classe plurale presenta dunque l'istanza, ineludibile, della realizzazione di una didattica dell'unicità, la quale in primo luogo comporta, per gli insegnanti, la piena accoglienza dell'originalità di ciascun allievo per <metterlo in condizione di agire all'interno di un ambiente che muove dalle diversità e si strut-

tura per valorizzarle e rispettarne i tempi> di crescita: cioè, di partecipare consapevolmente alle diverse attività di un ambiente-scuola che non può più sottrarsi, in particolare, all'impegno <di personalizzare i percorsi di apprendimento in base ai talenti del singolo> (11).

Note

1. Editoriale, cit., p. 14;
2. *ivi*, pp. 15-18;
3. Claudia Spina, *Comunicazione educativa e apprendimento*, *Pedagogia e Vita*, cit. pp. 24-25;
4. cfr. Etienne Wenger, *Comunità di pratica*, R. Cortina Ed., Milano 2006, p. 13;
5. Maura Striano, *L'apprendimento trasformativo*, *Pedagogia e Vita*, cit., p. 40;
6. MIUR, *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, *Annali della Pubblica Istruzione*, *Le Monnier* 2012, p. 34;
7. *ivi*, pp. 34-35;
8. Silvia Maggiolini, “Se non è per tutti, si chiama privilegio”. *Apprendere a scuola: dalla fatica di alcuni al piacere di ognuno*, *Pedagogia e Vita*, cit., p. 117;
9. *ivi*, p. 119;
10. Valeria Caricattera, *Alla ricerca della persona: l'apporto delle neuroscienze*, *Pedagogia e Vita*, n. 2018/1, p. 146;
11. *ivi*, pp. 148-149.





Formazione alla transizione digitale



di Marco GRAZIUSO

***D**estinati 450 milioni di euro alle istituzioni scolastiche statali per realizzare percorsi formativi per la transizione digitale rivolti a tutto il personale scolastico*



Come è noto, tutte le istituzioni scolastiche sono al momento impegnate nella programmazione delle attività finalizzate a realizzare, attraverso le risorse del PNRR specificamente assegnate, la linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede la creazione di un sistema multidimensionale per la formazione continua dei docenti e del personale ATA in funzione della transizione digitale. La formazione del personale scolastico sulla transizione digitale riveste un ruolo strategico nel processo di innovazione di ciascuna scuola e di sviluppo professionale, anche per la sua complementarietà con la linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0”. Il Decreto del Ministro dell’Istruzio-

ne e del Merito 12 aprile 2023, n. 66, ha destinato un importo, pari a 450 milioni di euro, a favore di tutte le istituzioni scolastiche statali, quali nodi formativi locali del sistema di formazione per la transizione digitale, finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu e nel rispetto del target M4C1-13 (formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA). Le attività da realizzare riguardano Percorsi di formazione sulla transizione digitale, Laboratori di formazione sul campo, Comunità di prati-



che per l'apprendimento e saranno finalizzate a raggiungere gli obiettivi definiti nella linea di investimento del finanziamento PNRR.

Ovviamente dovrà essere garantita una formazione mirata anche alla cosiddetta digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche mediante il potenziamento delle competenze digitali del personale ATA per la gestione delle procedure organizzative, documentali, contabili e finanziarie.

Il possesso di competenze digitali da parte dei dipendenti pubblici rappresenta una condizione essenziale per consentire l'adattamento dei servizi della PA all'era digitale. Affinché gli interventi programmatici si traducano in pratiche agite, infatti, è necessario che tutti i lavoratori della Pubblica amministrazione siano in grado di comprendere, accettare e adottare i nuovi strumenti a disposizione e i cambiamenti nei processi di lavoro che questi comportano, in modo da diventare essi stessi promotori di innovazione. Ciò al fine di migliorare il servizio, il rapporto con il cittadino e, in definitiva, la qualità del proprio lavoro.

Il dipendente pubblico è chiamato ad attuare cambiamenti connessi alla digitalizzazione di processi di lavoro assolutamente specifici, settoriali e regolati da norme puntuali, prima fra tutte il Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005). Non solo, ma sempre in virtù del proprio ruolo, il dipendente pubblico deve acquisire una diversa lente di osservazione, rispetto al comune cittadino, degli strumenti resi disponibili ed usati nel mondo digitale. A tal riguardo, si pensi, ad esempio, alle diverse implicazioni nell'uso dei social media da parte di un cittadino o di un'istituzione pubblica. A differenza del cittadino, infatti, il dipendente pubblico deve saper adottare scelte appropriate per rappresentare al meglio, nell'ambiente digitale, non solo sé stesso in quanto persona, ma an-

che l'Amministrazione cui appartiene e di cui potrebbe essere espressione consapevole o inconsapevole, cercando di evitare i rischi connessi.

Di seguito, si forniscono alcuni elementi utili a individuare gli aspetti concreti su cui si dovrà fondare la formazione rivolta al personale ATA.

DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI INFORMATICI

Nel proprio lavoro quotidiano, il dipendente pubblico raccoglie, elabora e utilizza dati, informazioni e documenti. Per fare ciò, deve saper ricorrere in modo appropriato sia a strumenti standard a disposizione di qualsiasi cittadino (il web per la ricerca di informazioni, gli strumenti di office automation per la produzione e la catalogazione di documenti, ecc.), sia a strumenti peculiari dell'Amministrazione di appartenenza. Inoltre, deve aver maturato la consapevolezza del valore dei dati e delle modalità più efficaci per gestirli, anche attraverso tecnologie avanzate, al fine di supportare efficacemente i processi decisionali. La normativa definisce il significato di documento informatico o documento elettronico e introduce regole per la formazione, la gestione, la conservazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici, a cui ogni Amministrazione è tenuta ad adeguare la propria gestione documentale.

Per gestire dati, informazioni e contenuti digitali, occorre:

- conoscere la differenza tra dato e informazione;
- saper utilizzare il web per la ricerca di dati e informazioni;
- saper valutare l'affidabilità delle informazioni e dei dati rilevati sul web;
- saper utilizzare tecniche e strumenti di ricerca avanzata;
- saper organizzare informazioni, dati e contenuti digitali affinché possano essere gestiti e archiviati in ma-

Il possesso di competenze digitali da parte dei dipendenti pubblici rappresenta una condizione essenziale per consentire l'adattamento dei servizi della PA all'era digitale

Il dipendente pubblico è chiamato ad attuare cambiamenti connessi alla digitalizzazione di processi di lavoro assolutamente specifici, settoriali e regolati da norme puntuali, prima fra tutte il Codice dell'amministrazione digitale



niera efficiente e funzionale;

- conoscere le principali fonti pubbliche per la raccolta di dati e informazioni utili per l'attività quotidiana della PA (es. Istat, OCSE);
- conoscere le potenzialità dell'analisi dei dati e degli strumenti di supporto alle decisioni.

Per produrre, valutare e gestire documenti informatici, occorre:

- conoscere il significato di documento informatico;
- conoscere le diverse modalità di formazione del documento informatico e le sue caratteristiche;
- conoscere il valore legale del documento informatico;
- conoscere il valore legale della firma digitale e del timbro digitale;
- conoscere le principali funzionalità dei sistemi di protocollo informatico;

- conoscere i formati accettati per un documento informatico;
- conoscere le diverse tipologie di firma elettronica e il diverso valore giuridico e probatorio che caratterizza il documento informatico a cui esse possono essere associate;
- conoscere le funzionalità principali dei sistemi di gestione documentale;
- conoscere il significato di valore temporale del documento informatico e l'esistenza delle marche temporali;
- conoscere le caratteristiche della validazione temporale di un documento informatico;
- conoscere il significato e il valore legale del sigillo elettronico;
- conoscere l'esistenza della conservazione digitale;
- conoscere il tema della fascicolazione e dell'utilizzo dei metadati in relazione ai documenti informatici;





COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE

Nel suo lavoro quotidiano, il dipendente pubblico è chiamato a interagire con diversi attori: colleghi e vertici dell'Amministrazione di appartenenza, dipendenti e strutture di altre Amministrazioni, cittadini e imprese.

All'interno della propria Amministrazione, egli può ricorrere ad un ventaglio di strumenti tecnologici, più o meno ampio ed istituzionalizzato, per gestire la comunicazione e la condivisione di documenti e informazioni nei propri processi di lavoro. Tale insieme di strumenti include la posta elettronica ordinaria, la Intranet istituzionale e le cartelle condivise in rete, ma anche sistemi sempre più evoluti, quali le applicazioni di instant messaging o di audio video conferencing, i forum interni e i repository on-line. Di conseguenza, il dipendente pubblico è chiamato a conoscere tali strumenti e le loro caratteristiche principali e, soprattutto, a sviluppare la capacità di scegliere e utilizzare in ogni occasione lo strumento più appropriato in funzione di diversi fattori, quali la natura e la complessità del contenuto da veicolare, nonché il grado di formalità richiesto e la presenza di eventuali vincoli normativi da rispettare.


Il dipendente pubblico è inserito nel più ampio sistema di comunicazione della propria Amministrazione con i suoi principali stakeholder esterni, soprattutto con i cittadini, le imprese e le altre Amministrazioni. Tale sistema è attualmente interessato da un profondo cambiamento dovuto, da un lato, ad un'attenzione crescente alla partecipazione e alla necessità di rafforzare la percezione condivisa di trasparenza e di efficienza e, dall'altro, all'ingresso anche nel mondo della Pubblica Amministrazione di strumenti evoluti di comunicazione, inclusi i social media, che si affiancano a strumenti tradiziona-

- conoscere le caratteristiche principali e le implicazioni derivanti dalla corretta gestione archivistica e successiva conservazione dei documenti informatici;
- conoscere l'esistenza dell'obbligo di consentire l'accesso ai documenti informatici da parte dei soggetti interessati.

Conoscere gli Open Data significa:

- conoscere il significato di Open Data;
- conoscere l'utilità degli Open Data per imprese, cittadini e società civile;
- conoscere le caratteristiche principali degli Open Data;
- conoscere il significato di dati in formato aperto e le differenze con gli Open Data;
- saper valutare la qualità del dato;
- conoscere il principio dell'Open Data by default e i suoi limiti;
- conoscere i Linked Open Data.

All'interno della propria Amministrazione, il dipendente pubblico può ricorrere ad un ventaglio di strumenti tecnologici, più o meno ampio ed istituzionalizzato, per gestire la comunicazione e la condivisione di documenti e informazioni nei propri processi di lavoro.






li, quali il sito web istituzionale o la posta elettronica certificata.

La comunicazione deve poi tenere conto dell'evoluzione normativa. Gli strumenti e i sistemi telematici e digitali stanno, infatti, determinando una rivisitazione profonda dei diritti di cittadinanza, che devono essere sempre assicurati e garantiti. In particolare, la recente introduzione del domicilio digitale sta cambiando le modalità di comunicazione PA/cittadino. In questo scenario, il dipendente pubblico ha pertanto la necessità di conoscere gli strumenti di comunicazione esterna e di saper applicare le modalità di interazione più adatte a seconda del soggetto e della circostanza, nel costante rispetto delle

disposizioni normative.

Comunicare e condividere all'interno dell'Amministrazione significa:

- saper utilizzare la posta elettronica, in quanto strumento principale di comunicazione all'interno della stessa Amministrazione;
- conoscere la Intranet, quale strumento di comunicazione e condivisione interna all'Amministrazione;
- conoscere gli strumenti di comunicazione evoluti;
- conoscere gli strumenti elementari di condivisione dei documenti (es, cartelle condivise);
- conoscere le caratteristiche principali di una Intranet, quale strumento di comunicazione e condivisione interna all'Amministrazione di appartenenza;





- conoscere le caratteristiche principali degli strumenti di comunicazione evoluti;
- saper utilizzare gli strumenti elementari di condivisione dei documenti;
- conoscere gli strumenti avanzati di condivisione di informazioni e documenti;
- saper utilizzare gli strumenti avanzati di comunicazione;
- saper scegliere gli strumenti di comunicazione più appropriati in funzione delle caratteristiche del messaggio, inclusi la natura, la complessità e il grado di formalità del contenuto;
- conoscere vantaggi e rischi connessi all'utilizzo di ciascuno strumento avanzato di condivisione di informazioni e documenti;
- saper utilizzare gli strumenti avanzati di condivisione on-line.

Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA significa:

- conoscere le caratteristiche della Posta Elettronica Certificata (PEC);
- conoscere il ruolo della PEC quale strumento di comunicazione tra Pubbliche Amministrazioni;
- conoscere il ruolo della PEC quale strumento di comunicazione con il cittadino e le imprese;
- conoscere l'impossibilità, per un'Amministrazione, di richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di altre PA;
- conoscere le modalità previste dalla normativa di riferimento per inoltrare validamente istanze e dichiarazioni alle Pubbliche Amministrazioni per via telematica;
- conoscere l'esistenza del domicilio digitale;
- conoscere gli strumenti elementari per la comunicazione e diffusione di informazioni a beneficio di cittadini e imprese (es., siti web istituzionali, FAQ, avvisi);
- saper utilizzare la PEC come strumento di comunicazione tra PA;
- saper utilizzare la PEC come strumento di comunicazione con i citta-

dini e le imprese;

- conoscere le implicazioni del domicilio digitale, quale unico indirizzo per le comunicazioni dell'Amministrazione al cittadino;
- conoscere gli strumenti evoluti di comunicazione e partecipazione con cittadini, imprese e altri stakeholder di una Pubblica Amministrazione (ad esempio: forum, social media);
- conoscere i diversi registri linguistici a seconda del destinatario e dello strumento utilizzato;
- saper utilizzare la PEC in maniera integrata con il protocollo informatico e il sistema di gestione documentale, quale strumento di comunicazione con cittadini, imprese e altre Amministrazioni Pubbliche;
- conoscere la possibilità di invio di notifiche push a cittadini e imprese;
- saper utilizzare gli strumenti avanzati di comunicazione (forum, instant messaging, audio video conferencing, social media);
- saper scegliere gli strumenti di comunicazione digitale più appropriati per l'interazione con cittadini e imprese in funzione della natura, complessità e grado di formalità del contenuto da veicolare;
- saper scegliere il registro linguistico appropriato, a seconda del destinatario e dello strumento utilizzato.

SICUREZZA

La sicurezza è l'insieme delle misure di carattere tecnologico, organizzativo e procedurale volte a garantire la protezione dei sistemi informatici e dei dati in essi contenuti.

La sensibilizzazione sui rischi e sulle protezioni disponibili è la prima linea di difesa per assicurare la sicurezza dei sistemi informatici. Non solo bisogna sapere che le falle in materia di sicurezza possono gravemente incidere sull'integrità dei sistemi e delle reti che controllano, ma è necessario anche essere consapevoli che, a causa dell'interconnessione e dell'interdipendenza tra

La sicurezza è l'insieme delle misure di carattere tecnologico, organizzativo e procedurale volte a garantire la protezione dei sistemi informatici e dei dati in essi contenuti. La sensibilizzazione sui rischi e sulle protezioni disponibili è la prima linea di difesa per assicurare la sicurezza dei sistemi informatici



L'impatto delle tecnologie digitali sul trattamento dell'informazione ha avuto risvolti anche sulla privacy. Il dipendente pubblico, quando gestisce e tratta informazioni del cittadino, deve saper controllare e proteggere l'uso dei dati e delle informazioni condivise, particolarmente dei dati e delle informazioni che sono patrimonio del cittadino che interagisce con la PA.



sistemi, si possono potenzialmente danneggiare gli altri.

È essenziale, quindi, per il dipendente pubblico, conoscere le caratteristiche che contraddistinguono la sicurezza informatica per garantire la riservatezza ed evitare eventuali usi illeciti nello svolgimento delle attività di divulgazione, modifica e distruzione di dati e informazioni.

Inoltre, non basta rendere sicuri siti e infrastrutture; molto più spesso di quanto pensiamo, l'anello debole nella catena della sicurezza è l'essere umano. È, pertanto, fondamentale che il dipendente pubblico maturi la conoscenza dei pericoli e delle minacce a cui è esposto quando opera nel digitale e acquisisca la piena consapevolezza del proprio ruolo nella gestione e nel mantenimento della sicurezza nella propria Amministrazione.

L'impatto delle tecnologie digitali sul trattamento dell'informazione ha avuto risvolti anche sulla privacy. Il dipendente pubblico, quando gestisce e tratta informazioni del cittadino, deve saper controllare e proteggere l'uso dei dati e delle informazioni condivise, particolarmente dei dati e delle informazioni che sono patrimonio del cittadino che interagisce con la PA. Questo significa saper individuare i rischi e applicare i modi più appropriati nella gestione delle informazioni, nonché saper leggere e valutare le informative sulla protezione dei dati personali che vengono utilizzati.

Dal 25 maggio 2018 è operativo e obbligatorio il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione (Regolamento Europeo 2016/679).

La Pubblica Amministrazione deve conoscere i contenuti della nuova normativa sulla Privacy, nota anche con il termine GDPR (General Data Protection Regulation), saperli applicare e prevedere competenze e ruoli adatti ad assicurarne il pieno rispetto nei processi di trattamento dei dati.



Proteggere i dispositivi significa:

- conoscere i rischi e le minacce negli ambienti digitali;
- saper adottare le misure base di sicurezza per proteggere i dispositivi;
- saper definire e gestire le password in modo consapevole e protetto;
- saper valutare i principali rischi per il dispositivo, se soggetto ad attacchi informatici;
- conoscere le misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni;
- conoscere i principali tipi di attacco informatico: Virus, Trojan, Denial of Service (DoS), Distributed Denial of Service (DDoS);
- sapere individuare le contromisure da adottare per difendersi dagli attacchi informatici;
- saper capire quando il dispositivo è soggetto ad attacchi informatici.



Proteggere i dati personali e la privacy significa:


- conoscere i concetti di riservatezza, integrità e non ripudio dei dati;
- conoscere il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali;
- conoscere le modalità di protezione dei dati personali negli ambienti digitali;
- conoscere la differenza tra dato personale, dato sensibile e dato giudiziario;
- conoscere i principi generali del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali;
- saper valutare i rischi e applicare le contromisure appropriate.

SERVIZI ON-LINE

Il Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) attribuisce a chiunque il diritto di fruire in forma

digitale dei servizi erogati on-line dalle Pubbliche Amministrazioni.

La PA, nel tempo, ha fornito sempre più servizi tramite il canale web. L'importanza della messa on-line dei servizi è rappresentata dai benefici che apporta non solo al cittadino (risparmio di tempo, modalità remota di accesso, guida alla compilazione, immediatezza della risposta, ecc.), ma anche all'Amministrazione (ricezione di dati e informazioni direttamente in forma digitale, controllo degli errori in fase di immissione, ecc.). Al fine di stimolare lo sviluppo di sempre nuovi servizi on-line da parte della PA e, al contempo, di assicurare coerenza e integrazione, particolare attenzione è stata prestata negli ultimi anni allo sviluppo di "piattaforme abilitanti", una serie di servizi infrastrutturali volti, da un lato, ad agevolare e ridurre i costi di nuovi



Nell'epoca del digital first, da un lato, il cittadino richiede sempre più interazione digitale anziché fisica con le Amministrazioni, dall'altro, le tecnologie digitali offrono molteplici opportunità per semplificare, ottimizzare, velocizzare, rendere più trasparenti i processi della Pubblica Amministrazione e, quindi, migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi erogati

servizi specifici per le varie Amministrazioni e, dall'altro, a uniformare gli strumenti utilizzati dagli utenti finali durante la loro interazione con la Pubblica Amministrazione.

L'introduzione di SPID (Sistema pubblico di identità digitale), per esempio, ha offerto al cittadino la possibilità di avere un'unica modalità di autenticazione per tutti i servizi della PA.

Sul tema dei pagamenti digitali, PagoPA ha reso più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la PA.

Il dipendente pubblico è chiamato, pertanto, a garantire il diritto alla fruizione dei servizi on-line, nonché a conoscere le principali piattaforme abilitanti a supporto dell'erogazione di tali servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni in favore di cittadini e imprese.

<https://autocertificazioni.net/>

<https://www.amministrazionicomunali.it/autocertificazioni>

<https://www.agid.gov.it/> - Piattaforme

<https://www.garanteprivacy.it> –
Temi – Scuola

Conoscere l'identità digitale significa:

- conoscere il concetto di identità digitale e l'esistenza di SPID;
- conoscere le caratteristiche principali di SPID;
- conoscere le implicazioni dell'utilizzo di SPID quale modalità di autenticazione;
- conoscere i vari livelli di autenticazione offerti dal sistema SPID;
- conoscere l'esistenza della possibilità di utilizzare SPID anche per firmare documenti.

Erogare servizi on-line significa:

- conoscere il diritto di cittadini e imprese di accedere ai servizi in modalità digitale;
- conoscere l'obbligo per la PA di pubblicare on-line tutti i moduli e i formulari adottati per l'erogazione dei servizi;
- conoscere il diritto dei cittadini di


pagare digitalmente;

- conoscere l'esistenza di PagoPA per i pagamenti;
- conoscere l'esistenza dell'obbligo di fatturazione elettronica;
- conoscere le linee guida AgID per l'erogazione dei servizi on-line;
- conoscere le caratteristiche di un servizio on-line (efficacia, economicità, utilità, fruibilità, accessibilità, tempestività);
- conoscere l'esistenza dell'obbligo di misurare il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso modalità interattive;
- conoscere le caratteristiche principali di PagoPA;
- conoscere il significato di "mobile-first";
- conoscere il significato di "digital first";
- conoscere il "once only principle" e le sue conseguenze nell'erogazione dei servizi on-line;
- conoscere i vari livelli di erogazione di un servizio on-line, dal livello base (pubblicazione di informazioni e modulistica) al livello più avanzato (completa erogazione del servizio in digitale);
- conoscere le conseguenze giuridiche della violazione dell'obbligo di erogazione del servizio in modalità digitale.

TRASFORMAZIONE DIGITALE

Nell'epoca del digital first, da un lato, il cittadino richiede sempre più interazione digitale anziché fisica con le Amministrazioni, dall'altro, le tecnologie digitali offrono molteplici opportunità per semplificare, ottimizzare, velocizzare, rendere più trasparenti i processi della Pubblica Amministrazione e, quindi, migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi erogati.

Il Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) accompagna le Amministrazioni nella fase di transizione dal cartaceo al digitale, mentre il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 contiene una serie di ini-



ziative e strumenti per supportare l'innovazione della PA grazie al ricorso alle tecnologie digitali.

Il dipendente pubblico coinvolto nei processi e nei servizi deve conoscere gli obiettivi che caratterizzano la strategia nazionale per la trasformazione digitale della PA e la struttura della governance del digitale.

È altresì necessario che il dipendente pubblico possieda una "cultura digitale" di base relativamente ai trend e alle tecnologie che si stanno sviluppando attualmente e sia in grado di riconoscerne le potenzialità applicative anche in ambito pubblico.

Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale significa:

- conoscere l'esistenza dell'IoT - Internet of things;
- conoscere il concetto di Intelligenza artificiale;
- conoscere l'esistenza della

Blockchain;

- conoscere l'esistenza del Cloud computing;
- conoscere il concetto di Big data e di Data analytics;
- conoscere le caratteristiche principali dell'IoT - Internet of things;
- conoscere le caratteristiche principali dell'Intelligenza artificiale;
- conoscere le caratteristiche principali della Blockchain;
- conoscere le caratteristiche principali del Cloud computing;
- conoscere le caratteristiche principali dei Big data e dei Data analytics;
- conoscere i principali ambiti di applicazione dell'IoT - Internet of things;
- conoscere i principali ambiti di applicazione dell'Intelligenza artificiale;
- conoscere i principali ambiti di applicazione della Blockchain;
- conoscere i principali ambiti di applicazione del Cloud computing;
- conoscere i principali ambiti di applicazione dei Big data e dei Data analytics.





L'Intelligenza Artificiale

nella didattica



La copertina del numero speciale di Scuola e Amministrazione di novembre 2023 dedicato


La prospettiva formativa dell'Artificial Intelligence



di Antonio SANTORO

...Secondo il legislatore europeo, i cittadini del nuovo millennio devono padroneggiare l'uso consapevole delle tecnologie digitali, inclusa l'IA per la formazione, il lavoro, il tempo libero, la socializzazione e la partecipazione civica [...]. Ne consegue che appartiene alla formazione di base, di cui la scuola e gli insegnanti sono responsabili, occuparsi della preparazione degli studenti nel campo dell'IA>.

(Maria Ranieri)



all'Intelligenza Artificiale nella didattica

Intelligence literacy


Scrivendo tempo addietro di “Intelligenza Artificiale nella scuola” (v. Scuola e Amministrazione, n. 331 - aprile 2024, pp. 41-44), evidenziavo soprattutto l'interesse attuale degli insegnanti nei confronti della IA e l'avvertita “necessità di politiche educative che considerino l'IA complementare e non sostitutiva dell'attività umana”. Riprendevo, in particolare, riflessioni concernenti il tema dell’<Educare con l'intelligenza artificiale>, quindi


la prospettiva del ricorso, nella scuola, alle “tecnologie di IA [...] come supporti pedagogico-didattici per migliorare e personalizzare i processi di insegnamento e apprendimento”, e dunque per adattare dinamicamente la proposta formativa istituzionale alle intelligenze personali, ai livelli di competenza e agli interessi di ogni studente (1). Prospettiva da realizzare – si dice opportunamente - avendo sempre piena consapevolezza che l'uso strumentale della IA nell'educazione, se da una parte può “impartire positivamente su alcuni settori chiave: la riforma dei sistemi educativi, la trasformazione delle scuole, l'innovazione dei metodi di insegnamento e l'alimentazione dei metodi per coltivare i talenti” (2), dall'altra presenta indubbiamente limiti non trascurabili. Limiti che riguardano:

- innanzitutto, <la privacy, poiché l'utilizzo di sistemi di IA può comportare rischi legati alla raccolta e all'elaborazione dei dati personali degli studenti>;
- a volte, la sottovalutazione, a causa dell'<affidamento eccessivo a strumenti di IA>, della <importanza dell'interazione umana nell'ambiente educativo, elemento essenziale per lo sviluppo socio-emotivo degli studenti>;
- infine, il rischio <rappresentato dalla possibilità che l'IA, pur essendo uno strumento promettente per la personalizzazione dell'apprendimento, possa non tener conto adeguatamente del contesto culturale e sociale in cui l'apprendimento si svolge, determinando così programmi educativi che non sono pienamente adattati alle esigenze specifiche di ogni studente, e che rischiano di rafforzare gli stereotipi> (3).

Nell'articolo menzionato in apertura, accennavo anche alle domande di formazione, individuali e sociali, che continuano a sottolineare “l'importanza di un'educazione che tenga conto delle nuove forme di alfabetizzazione richieste dalla società digita-

Le tecnologie di IA rappresentano dei supporti pedagogico-didattici utili per migliorare e personalizzare i processi di insegnamento e apprendimento e per adattare dinamicamente la proposta formativa istituzionale alle intelligenze personali, ai livelli di competenza e agli interessi di ogni studente





le, inclusa l'alfabetizzazione all'IA", e che conseguentemente chiedono alla scuola di caratterizzarsi, oggi, pure "come luogo in cui gli studenti possano acquisire le competenze necessarie per navigare criticamente in un mondo sempre più digitalizzato, garantendo nel contempo i valori umani e promuovendo un futuro più equo e inclusivo" (4).

Ciò che si sollecita è, in definitiva, un impegno promozionale specifico del nostro sistema educativo nella direzione della Artificial Intelligence literacy (AIL), cioè della conquista, da parte degli studenti, della "capacità di comprendere le conoscenze e i concetti di fondo delle tecnologie su cui si basa l'intelligenza artificiale" e della competenza a "utilizzare le applicazioni di IA nella vita quotidiana in modo etico" (5).

Le precisazioni concernenti l'alfabetizzazione critica alla IA>

indicano – per dirla in termini essenziali. – i seguenti traguardi formativi:

* comprendere l'IA e conoscerne logiche e linguaggio;

* "saper usare e applicare l'IA [...] nei diversi contesti", anche per risolvere situazioni problematiche;

* "saper comunicare e collaborare in modo consapevole ed efficace con le tecnologie di IA e (saper) valutare in modo critico il loro impatto sociale";

* "essere in grado di assumere una visione equilibrata nei riguardi delle delicate questioni etiche (dalla IA sollevate)": ad esempio, della "possibilità di delegare a una macchina, in tutto o in parte, decisioni che possono avere un forte impatto sulla sfera personale dell'individuo" (6).

Sono, quelle appena elencate, acquisizioni possibili per l'educando negli anni di frequenza scolastica? La domanda incontra posizioni diverse, "a volte diametralmente opposte".






Tuttavia, sembra affermarsi nel tempo “un’interpretazione più inclusiva dell’AIL”: un’interpretazione radicata nel convincimento “che la literacy (in questione) non dovrebbe essere riservata solo a coloro che hanno conoscenze specialistiche, ma dovrebbe essere resa accessibile a un pubblico molto più ampio. Secondo questa visione, l’obiettivo principale dell’AIL dovrebbe essere di fornire a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro background tecnico, una comprensione chiara dei principi dell’IA, delle sue potenziali applicazioni e delle implicazioni etiche e sociali che ne derivano” (7).

Si tratta, evidentemente, di un obiettivo importante e particolarmente impegnativo per i professionisti dell’istruzione, che a molti appare comunque “realizzabile e sostenibile all’interno della scuola, [...] in virtù della multidisciplinarietà e trasversalità degli ambiti potenzialmente coinvolgibili. Integrare l’AIL nei programmi scolastici fin dai cicli primari e secondari potrà favorire la crescita di cittadini capaci di muoversi nel mondo digitale con competenza critica, consapevolezza etica e sicurezza, partecipando in maniera attiva al dibattito globale sull’IA e sul suo ruolo nelle nostre società” (8).

Nel concludere la riflessione, sembra quasi superfluo rilevare l’indispensabilità, per l’integrazione dell’AIL nella struttura del curriculum di scuola e per l’attuazione della specifica prospettiva formativa, di una professionalità docente già adeguatamente alfabetizzata sulle problematiche relative all’uso della intelligenza artificiale nel sistema di educazione e di istruzione. E perciò in grado sia di considerare le tecnologie di IA come oggetto di apprendimento, sia di utilizzarle come strumenti per migliorare le metodologie di insegnamento. Più in generale, come opportunità di rilievo per la realizzazione di una scuola inclusiva: perché capace di soddisfare i bisogni di crescita di tut-



ti e di ciascuno attraverso lo sviluppo delle potenzialità “che ogni persona possiede nella propria diversità” (9).

Note:

1. cfr. Maria Ranieri - Stefano Cuomo – Gabriele Biagini, *Scuola e intelligenza artificiale*, Carocci editore, Roma 2023, p. 23;
2. Chiara Panciroli – Pier Cesare Rivoltella, *Pedagogia algoritmica. Per una riflessione educativa sull’Intelligenza Artificiale*, Ed. Morcelliana, Brescia 2023, p. 129;
3. M. Ranieri – S. Cuomo – G. Biagini, cit., p. 24;
4. *ivi*, pp. 9-10;
5. *ivi*, p. 18;
6. *ivi*, pp. 19-21;
7. *ivi*, pp. 24-25
8. *ivi*, p. 27;
9. cfr. Vincenzo Cascino, *IA e scuola inclusiva*, *Orientamenti Pedagogici*, n. 2/2024, pp. 62-63.





Un'alternativa per l'educazione democratica nella scuola



di Antonio SANTORO

Anche la responsabilità educativa, come <la democrazia stessa, è, dopo tutto, un impegno per la pluralità e differenza, un impegno per un mondo in cui possa venire alla presenza la libertà>.

(Gert J.J. Biesta)



Il tema della formazione di soggettività democratiche non è certamente nuovo, e quasi sempre, nel tempo, ha avuto particolare rilevanza, soprattutto a partire dall'Illuminismo. Oggi presenta anche i caratteri dell'urgenza, perché è in crisi, un po' dovunque, la stessa democrazia, e sempre più si teme che nuovi processi regressivi possano rendere "inevitabile che gli Stati neo-autoritari diventino neototalitari" (1). Studiosi di vario orientamento condividono ormai l'idea che con la globalizzazione siamo entrati di fatto nel "dopo la democrazia": la stabilità della quale – si dice – è venuta meno perché la complessità di questo nostro tempo impedisce spesso ai cittadini di comprendere le implicazioni delle loro scelte e giustifica, conseguentemente, la diffusa tendenza alla apoliticità nonché la rinuncia all'esercizio di forme adeguate di controllo sulle decisioni del potere (2).

E' il percorso che vede via via sgretolarsi "la democrazia liberale, la combinazione unica di diritti individuali e governo popolare che per molto tempo ha caratterizzato la maggior parte degli esecutivi in Nord America e in Europa occidentale" (3); e che ha già portato a teorizzare e a proporre un nuovo sistema, pure declinato in vario modo: l'epistocrazia, che "significa governo di coloro che sanno. Più precisamente, regime politico... in cui il potere è formalmente distribuito secondo le competenze, la capacità e la buona fede di agire sulla base di quelle capacità" (4).

L'accennata prospettiva di "governo dei dotti" non sembra, però, suscitare un particolare interesse in ambito pedagogico, dove la riflessione continua a sottolineare il ruolo fondamentale della scuola nella formazione di una cittadinanza democratica e, in particolare, a ri-considerare la necessità di azioni promozionali di una alfabetizzazione etico-politica che orienti e sostenga le nuove gene-

razioni nella direzione di "una partecipazione politica informata, riflessiva e aperta al dialogo", e in quella di "contribuire alla difesa della democrazia e al suo miglioramento" (5). Si tratta, peraltro, di una necessità che la scuola non può più sottovalutare o trascurare, ora che il Ministero dell'istruzione e del merito ha esplicitamente previsto nelle nuove Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, adottate con DM n. 183 del 7 settembre scorso, l'impegno istituzionale di promuovere negli studenti il rispetto delle regole e delle norme che governano la democrazia (v. "Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 3").

E' possibile prevedere che dirigenti e insegnanti affronteranno il compito, non facile, della formazione di soggettività democratiche con il ricorso, più o meno significativo e rilevante, alle due modalità tradizionali di specifica azione educativo-didattica che Gert J.J. Biesta considera, con rilievi critici, nel testo *Oltre l'apprendimento*. Un'educazione democratica per umanità future, utilizzando le espressioni "Educazione alla democrazia" e "Educazione attraverso la democrazia".

Educare alla democrazia, cioè <preparare... i "nuovi venuti" alla loro futura partecipazione alla vita democratica> - prospettiva che Biesta riconduce alla "concezione individualistica kantiana del soggetto democratico" -, significa in concreto: <(1) insegnare la democrazia e i processi democratici (la componente della conoscenza), (2) facilitare l'acquisizione di competenze democratiche come la deliberazione, il processo decisionale collettivo e l'approccio alle differenze (la componente delle competenze) e (3) – sostenere (in qualche modo) l'acquisizione di un atteggiamento positivo nei confronti della democrazia (la componente della disposizione e dei valori)> (6).

La consapevolezza che <gli studenti

C'è chi teorizza l'epistocrazia, ovvero il governo di coloro che sanno. Più precisamente un regime politico in cui il potere è formalmente distribuito secondo le competenze, la capacità e la buona fede di agire sulla base di quelle capacità





Il pedagogista di origine olandese Gert J.J. Biesta

non imparano solo da ciò che viene loro insegnato> e la considerazione che l'eventuale antidemocraticità della organizzazione interna dell'istituzione scolastica non può non avere <un impatto negativo sugli atteggiamenti e sulle disposizioni degli studenti nei confronti della democrazia> portano molti insegnanti a preferire l'altra modalità di azione educativo-didattica, quella dell'educare attraverso la democrazia, <vale a dire attraverso forme democratiche di educazione>, in particolare attraverso <un'offerta formativa che propone ai giovani esperienze democratiche> (7), opportunità concrete di partecipazione attiva e di cooperazione responsabile, che via via si delineano e si definiscono, dapprima in sede progettuale e poi nella fase

attuativa, in virtù del riferimento specifico alla lezione di Dewey e, in particolare, alla sua concezione sociale della soggettività.

Aggiunge subito dopo il pedagogista di origine olandese: <Sebbene vi siano differenze sostanziali tra "educazione alla democrazia" e "educazione attraverso la democrazia", queste stesse forme di agire educativo sono simili sotto almeno un aspetto: entrambe si concentrano sul modo migliore di preparare i bambini e i giovani alla loro futura preparazione alla democrazia (ed) entrambi gli approcci concepiscono la democrazia come un problema per l'educazione, un problema [...] al quale i professionisti dell'educazione, la scuola e le altre istituzioni formative devono fornire una soluzione (e, come ho





detto in precedenza, possono essere incolpati se la democrazia non si realizza come auspicato)... (8).

Biesta non sottovaluta di certo la possibile produttività di impostazioni ancorate, nelle loro linee essenziali, alla concezione kantiana o deweyana della soggettività democratica. Tuttavia ritiene che nella scuola, e negli altri luoghi dell'educare, si debba finalmente considerare l'alternativa che presenta Hannah Arendt, la quale - <Collocando la soggettività nella sfera dell'interazione umana anziché "dentro" l'individuo>, e pensando di conseguenza <in modo diverso il rapporto tra educazione e democrazia> - <ci esorta a rifuggire l'idea dell'educazione come ambito della preparazione a qualcosa che verrà in seguito. Seguendo Arendt, possiamo dire che l'educazione non dovrebbe essere vista come uno spazio di preparazione - cioè di "produzione" di soggetti democratici -, ma dovrebbe essere concepita come uno spazio dove gli individui possono agire, dove possono portare i loro inizi alla presenza, e quindi essere soggetti> nel loro essere con gli altri (9).

<Per me - precisa il nostro filosofo dell'educazione - il problema non è come possiamo rendere la scuola (più) democratica in modo che i bambini e gli studenti diventino soggetti democratici>: non è dunque come educare attraverso l'educazione. <Per me la questione è se la soggettività democratica sia effettivamente possibile nella scuola. La questione è, in altre parole, se i bambini e gli studenti possono effettivamente essere soggetti democratici all'interno della scuola. Quello che dobbiamo chiederci, quindi, è se la scuola possa essere un luogo in cui gli studenti possano agire>: un luogo nel quale ciascuno abbia la possibilità di portare se stesso in un mondo di pluralità e differenza, ma anche quella <di promuovere opportunità per gli altri di essere soggetti> attraverso l'azione (10). La risposta po-


sitiva dipende, senza dubbio alcuno, dalla decisione e dalla capacità degli insegnanti di tenere in essere, nella realtà istituzionale, spazi nei quali risulti possibile l'azione delle diverse soggettività democratiche, ma anche "di suscitare e supportare la riflessione su quelle situazioni in cui è stato possibile agire e, forse ancora più importante, (su) quelle situazioni in cui non lo è stato" (11).

Il compito e le responsabilità dei professionisti dell'educazione sembrano abbastanza chiari e ancora di notevole rilievo; ma - conclude Biesta - <la concezione della personalità democratica di Arendt mette pure in evidenza [...] che non possiamo semplicemente incolpare l'educazione del fallimento della democrazia. L'unico modo per migliorare la qualità democratica della società è rendere la società stessa più democratica, cioè offrire maggiori opportunità di azione, dove l'azione è sempre intesa come inserita in un mondo di pluralità e differenza> (12).

Note:

1. cfr. Edgar Morin, *Cambiamo strada. Le 15 lezioni del Coronavirus*, Cortina Editore, Milano 2020, pp. 61-65;
2. cfr. Tom Nichols, *La conoscenza e i suoi nemici*, LUISS, Roma 2018, pp. 224-229;
3. Yascha Mounk, *Popolo vs Democrazia*, Feltrinelli Ed., Milano 2018, p. 24;
4. Jason Brennan, *Contro la democrazia*, LUISS, Roma 2018, p. 53;
5. L. Benadusi, *Guerra e democrazia*, *Scuola democratica*, 1/2022, p. 9;
6. Gert J.J. Biesta, *op. cit.*, FrancoAngeli, Milano 2023, pp. 110-111;
7. *ivi*, p. 112;
8. *ivi*, p. 113;
9. *ivi*, pp. 121-122;
10. *ivi*, pp. 122-123;
11. *ivi*, p. 125;
12. *ivi*, pp. 124-125.

L'unico modo per migliorare la qualità democratica della società è rendere la società stessa più democratica, cioè offrire maggiori opportunità di azione, dove l'azione è sempre intesa come inserita in un mondo di pluralità e differenza





A.s. 2024/25: costituzione delle classi in deroga



a cura di Antonio SANTORO

(D.I. N. 83 DEL 3 MAGGIO 2024)

Art. 1 - <Per l'anno scolastico 2024/25, gli Uffici scolastici regionali (al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numero-

sità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente) sono autorizzati ad istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti



della quota massima dell'organico del personale docente determinata, per l'anno scolastico 2024/25 [...], come da prospetto riprodotto in allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le predette deroghe possono essere autorizzate alle condizioni indicate nelle disposizioni seguenti del presente decreto e, per la scuola secondaria di secondo grado, per la costituzione anche delle classi prime dei nuovi percorsi liceali e delle sperimentazioni dell'offerta formativa tecnologico-professionale>.

Art. 2 - <1. Gli Uffici scolastici regionali individuano le istituzioni scolastiche beneficiarie della deroga da accordare tra quelle che rientrano nei valori di soglia, individuati all'articolo 4, di almeno uno dei quattro indicatori volti a rilevare le condizioni socio-economiche e culturali più svantaggiate, le condizioni di dispersione o di prossimità di dispersione, le condizioni di spopolamento [...]>.

<2. Gli Uffici Scolastici regionali possono altresì costituire classi in deroga ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 al fine di garantire la continuità del servizio in aree caratterizzate da particolari

condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, o legate a situazioni emergenziali o a particolari condizioni orografiche>.

Art. 5 - <1. Nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché nei limiti dei contingenti regionali d'organico di cui all'allegato 1 del presente decreto, per l'anno scolastico 2024/25, i parametri per la costituzione in deroga delle classi, escluse le pluriclassi, da prendere a riferimento per le istituzioni scolastiche che rientrano nei valori di soglia individuati all'articolo 4, sono indicati nelle seguenti disposizioni>.

<2. Per la scuola primaria, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 25>.

<3. Per la scuola secondaria di primo grado, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 26>.

<4. Per la scuola secondaria di secondo grado, possono essere costituite classi con un numero di studenti non superiore a 27>.

<5. Per le istituzioni scolastiche che rientrano nei valori di soglia dell'indicatore di spopolamento è altresì consentito derogare ai parametri minimi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81>.

Le deroghe possono essere autorizzate alle condizioni indicate nelle disposizioni seguenti del presente decreto e, per la scuola secondaria di secondo grado, per la costituzione anche delle classi prime dei nuovi percorsi liceali e delle sperimentazioni dell'offerta formativa tecnologico-professionale

Previsione posti da destinare alle classi in deroga al DPR 20 marzo 2009, n. 81

Abruzzo	242	Molise	66
Basilicata	66	Piemonte	330
Calabria	220	Puglia	462
Campania	440	Sardegna	22
Emilia Romagna	703	Sicilia	308
Friuli Venezia Giulia	110	Toscana	484
Lazio	506	Umbria	418
Liguria	593	Veneto	637
Lombardia	527		
Marche	593	Totale	6.727





Il nuovo piano per asili nido



— a cura di Antonio SANTORO —

(D.I. N. 79 DEL 30.04.2024)

ARTICOLO 2 – Autorizzazione nuovo Piano di interventi per asili nido

<2. E' autorizzato un nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento

dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di



educazione e cura per la prima infanzia nei limiti di un importo complessivo di euro 734.955.734,85>.

<3. Il nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, individua gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito degli allegati 3 e 4 al presente decreto, che ne formano parte integrante e sostanziale, nei limiti delle risorse disponibili[...]>.


<7. I comuni, soggetti attuatori, dovranno rispettare il cronoprogramma procedurale, che sarà contenuto nell'accordo di concessione e che prevede il termine di aggiudicazione dei lavori entro il 31 ottobre 2024 [...]>.

<8. Possono partecipare alla procedura di adesione anche gli enti locali con una popolazione residente nella fascia 0-2 anni inferiore a 60 bambini [...] e che contestualmente registrano una copertura del servizio nella fascia 0-2 inferiore al 33% [...], purché in forma aggregata e in convenzione con comuni limitrofi che ugualmente da soli non possiedono i requisiti minimi e non sono inseriti nell'allegato 4 [...]>

<9. In sede di procedura di adesione, anche gli enti locali inseriti nell'allegato 4 possono richiedere, al fine di ottimizzare le risorse e la gestione efficace dei servizi, la partecipazione in forma aggregata e in convenzione con altri comuni limitrofi, inseriti o meno nell'elenco allegato 4 [...]>.

<10. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9, è possibile accantonare una quota pari al 10% dello stanziamento complessivo di cui al comma 2, pari a euro 73.495.573,485, per eventuali adesioni dei suddetti enti locali privi dei requisiti minimi o che intendano comunque partecipare in forma aggregata con altri enti locali limitrofi per assicurare insieme e congiuntamente i requisiti minimi [...]>.

<11. In via residuale, una volta esauriti gli elenchi di cui agli allegati 3 e 4 mediante procedura di adesione, qualora vi fossero ulteriori risorse disponibili ovvero economie non assegnate all'esito della suddetta procedura di adesione, è possibile individuare ulteriori interventi per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni ovvero di riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido [...]>.





Offerta formativa personalizzata, come un abito sartoriale

Il ritorno della personalizzazione dell'offerta formativa



di Antonio SANTORO

...è sulla persona che Ricoeur propone di scommettere con vibrante impegno, illuminando di nuova luce un termine che ha percorso caricamente l'itinerario dello sviluppo storico-culturale dell'umanità, a volte celandosi alla vista per lunghi tratti, altre volte affiorando con improvvise epifanie di significato.

(Amelia Broccoli)



“**I**l nostro interesse più grande come insegnanti è quello di far sì che ogni allievo possa raggiungere il pieno sviluppo personale. Per conseguire questo traguardo dobbiamo fare i conti con due grandi sfide: la prima è quella dell’equità e dell’eccellenza, la seconda è la sfida del rapporto tra la generalizzazione dei servizi educativi e la personalizzazione dell’insegnamento”.

La prima sfida richiede che si considerino e si definiscano i modi in cui “un’offerta educativa di qualità possa aiutare i meno fortunati, anziché limitarsi a perseguire il successo dei più fortunati [...]”.

“La seconda sfida consiste nell’esigenza che i servizi destinati a tutti vengano organizzati e gestiti con criteri personalizzanti”: che vengano quindi definiti ed attuati “in funzione

dei bisogni di ciascuno. In educazione tale concetto è meglio conosciuto come apprendimento personalizzato. Questa idea richiede che l’organizzazione scolastica, da un lato, sia predisposta in funzione dei bisogni, degli interessi e delle attitudini dei singoli studenti e che, dall’altro, l’insegnamento sia modellato in relazione ai vari modi in cui l’apprendimento viene realizzato. Ed infine, da tutto ciò emerge anche l’esigenza di coltivare con cura le doti di cui gli alunni dispongono.

Per tutte queste ragioni non esito ad affermare che l’apprendimento personalizzato rappresenta uno degli snodi più significativi dell’attuale dibattito educativo e scolastico. Esso offre una via di uscita [...] per porre ogni allievo nella condizione di realizzare tutto il suo potenziale”, e proprio per questo “costituisce uno degli obiettivi più importanti per l’educazione del nostro tempo” (1).

Le considerazioni e le sottolineature appena riportate confermano, con la necessaria evidenza, che nelle preoccupazioni e nell’agire degli uomini di scuola, per dirla con le parole di Paul Ricoeur, “ritorna la persona”: ritorna per la acquisita consapevolezza che il compito principale dell’educazione sia quello di orientare e guidare

* il processo di liberazione della persona (2);

* il suo “farsi soggetto” nella frequentazione consapevole degli spazi di autonomia decisionale: “soggetto del mondo – che esperisce e conosce –; [...] soggetto dei propri pensieri e delle proprie rappresentazioni; delle sue credenze e delle sue convinzioni; persino dei suoi errori e dei suoi <mali>” (3);

* il suo peculiare essere con gli altri come “individuo, unico e irripetibile”.

E ritorna, la persona, – come opportunamente si ripete in un concerto a più voci che richiamano, tutte, la qualità della proposta pedagogica di Giuseppe Bertagna – soprattutto

L’apprendimento personalizzato rappresenta uno degli snodi più significativi dell’attuale dibattito educativo e scolastico





Obbiettivo: rendere la scuola un bene comune che guarda al futuro del nostro Paese

per la diffusa presa di coscienza delle responsabilità professionali che derivano dal considerare in via prioritaria, nell'istituzione scolastica, la "finalità della piena realizzazione della persona umana, secondo il principio di uguaglianza sostanziale affermato dall'art. 3 co. 2 della Costituzione italiana" (4).

Si tratta di un compito che, nelle diverse realtà del 'sistema scuola', giustifica e sostiene sia l'accoglienza del principio di personalizzazione dell'offerta formativa istituzionale – e conseguentemente la preferenza per interventi educativo-didattici ritenuti rilevanti e significativi per <quella> persona, cioè per <quel> determinato allievo – sia la prospettiva di realizzare l'equità attraverso "piani operativi" che assicurino a cia-

scuno "ciò di cui ha effettiva necessità rispetto non solo alle peculiarità individuali, ma anche alle esigenze di una società meno statica e uniforme rispetto a quella del passato" (5).

La riflessione in ambito pedagogico sollecita il "ritorno della persona" anche nelle politiche educative, per una più adeguata comprensione della necessità:

- che i processi inclusivi, già dalla prima esperienza scolastica, non riguardino "solo i disabili, i Bes, i soggetti altamente sensibili, i poveri, i <segnati da Dio> del linguaggio popolare, gli esclusi, gli ultimi, ma tutti", perché a nessuno può essere negato il diritto di fruire di una strategia formativa saldamente ancorata a premesse che riconoscono "il valore, la ricchezza, la normalità e l'au-



tonomia storica e ontologica di ogni diversità esistente” (6);

- che la scuola effettivamente diventi “un bene comune che guarda al futuro. Se il nostro paese non sceglie di investire in educazione, ha già rinunciato a crescere, non solo economicamente. Ma l’educazione vive di tempi lunghi: non basta un emendamento introdotto in finanziaria o una misura estemporanea. L’educazione ha bisogno di un respiro ampio, di un comune sentire, di uno sguardo attento sia ai mutamenti in atto sia ai bisogni vecchi e nuovi di tutta la società civile” (7).

Dunque, è indispensabile <personalizzare> la scuola. L’istanza si rinnova e si ripresenta nel tempo, e spesso incontra ancora, per ragioni varie, risposte inadeguate e perfino l’indifferenza della politica. Negli anni cinquanta, il filosofo Luigi Stefanini la formalizzò in più occasioni, precisandone le “implicanze di ordine pedagogico, didattico e istituzionale. Fra di esse ricordiamo: la difesa del primato del singolo alunno rispetto al gruppo scolastico, con il conseguente diritto di ciascuno a usufruire di un’educazione rispettosa dei propri ritmi evolutivi; la necessità di una maturazione integrale e armonica del soggetto, veduto nella sua qualità di persona <incarnata> e <mondanizzata>; il valore dell’eteroeducazione, se considerata come promotrice di autoeducazione; l’esigenza, per l’alunno, di una <sperimentazione dell’uomo nella persona del maestro>; la concezione dell’autorità come suscitatrice della libertà dell’educando, in un rapporto dialogico; l’importanza della <concentrazione> e <gerarchizzazione> didattica del sapere; l’urgenza di un’organizzazione sociale e scolastica tale da garantire l’istruzione di base per tutti, l’accesso agli studi superiori ai capaci e meritevoli, la fruizione di strutture e interventi riabilitativo-formativi per ragazzi in difficoltà” (8).

Sono <implicanze> che attendono, oggi non meno di ieri, attenzioni e determinazioni specifiche, e che perciò interpellano, senza eccezioni, coloro i quali hanno la responsabilità – diretta o indiretta – di promuovere e rendere possibili, nella scuola, sollecitazioni capaci di “favorire, maieuticamente, il progressivo venire alla luce della persona, con l’intero bagaglio delle sue doti e potenzialità psico-spirituali, in un quadro relazionale rispettoso della coscienza e della libertà individuali” (9): in sintesi, e conclusivamente, azioni in grado di “finalizzare l’educazione di tutti e di ciascuno al miglior sviluppo possibile delle proprie potenzialità (10).

Note

1. David Hopkins, *Introduzione all’edizione italiana di AA.VV., Personalizzare l’insegnamento, il Mulino, Bologna 2008, pp. 9-10;*

2. cfr. Jacques Maritain, *L’educazione al bivio, Ed. La Scuola, Brescia 1963;*

3. Fabio Togni, *L’antropologo di Aristotele e le campane di Manzoni. Antropologia pedagogica e Pedagogia della/per la persona, in Andrea Potestio ed Evelina Scaglia (a cura di), Una pedagogia per il cambiamento, Ed. Studium, Roma 2024, p. 30;*

4. A. Potestio ed E. Scaglia (a cura di), *Una pedagogia per il cambiamento, cit., p. 12;*

5. Giorgio Chiosso, *Presentazione di AA.VV., Personalizzare l’insegnamento, cit., p. 13;*

6. Giuseppe Bertagna, *Per un scuola dell’inclusione, Ed. Studium, Roma 2022, pp. 51 e 60;*


7. Lorenzo Caselli (a cura di), *La scuola bene di tutti, il Mulino, Bologna 2009, p. 22;*

8. Luciano Caimi, *Ripensando, oggi, alla pedagogia di Luigi Stefanini, Pedagogia e Vita, n. 3/2020, p. 119;*

9. *ivi, p. 118;*

10. Alessandra Mazzini, *Davanti ai “Prigioni”. Per una epistemologia della pedagogia, in A. Potestio ed E. Scaglia (a cura di), Una pedagogia per il cambiamento, cit., p. 59.*

l’educazione vive di tempi lunghi: non basta un emendamento introdotto in finanziaria o una misura estemporanea. L’educazione ha bisogno di un respiro ampio, di un comune sentire, di uno sguardo attento sia ai mutamenti in atto sia ai bisogni vecchi e nuovi di tutta la società civile





LA FORMAZIONE TERZIARIA
PROFESSIONALIZZANTE
CHE GUARDA AL FUTURO

La filiera formativa tecnologico-professionale

ISTITUITA CON LA LEGGE 8 AGOSTO 2024, N. 121 – GU N. 196 DEL 22/8/2024,
È ENTRATA IN VIGORE IL 6 SETTEMBRE SCORSO)



— a cura di Antonio SANTORO —

Art. 1

<1. ... è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2 del presente articolo, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)..., dai percorsi di istruzione e formazione professionale... e dai percorsi di istruzione e for-

mazione tecnica superiore (IFTS)...>

<2. Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado [...], assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle



conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento [...]. All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale».

<3. ... le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati [...], per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali [...] e dei percorsi di istruzione e formazione professionale [...], in funzione delle esigenze specifiche dei territori [...]».

<4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale [...] possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy [...]».

<5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali [...] possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente [...]».

<6. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:

- a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa [...];
- b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi [...];
- c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
- d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
- e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché

di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;

f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche [...]».

<7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:

a) l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare [...] e di compresenze con il conversatore di lingua straniera [...];

b) la promozione di accordi di partenariato [...];

c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa [...]».

<8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e dell'università e della ricerca [...], sono definiti i criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa [...] e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni [...], coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3 [...]».

<9. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado





vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica>.

Art. 2

<1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale", che svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologi superiori (ITS Academy), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese [...], nonché agevolare l'accesso al sistema delle imprese;

c) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'INVALSI>.

<2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale [...]. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti [...]>.

<3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025 [...]>.

Art. 3

<1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito [...] è istituito, presso la Struttura tecnica di cui all'articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale>.

<2. Il Comitato di cui al comma 1, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all'articolo 2, comma 2, è composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'INDIRE>.

<3. Il Comitato di cui al comma 1, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale [...]>.

<4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica [...]>.

Art. 4

<1. ... è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" [...]>.



Valutazione dei Servizi: la Cassazione sblocca il 2013



a cura di Agata SCARAFILO

Abstract

Con il dovuto distinguo tra riconoscimento economico ed effetti giuridici, la Cassazione ha sancito il diritto alla progressione stipendiale senza l'interruzione dell'anno 2013, disposta dall' art. 9 del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, allo scopo del contenimento della spesa pubblica.



Con una recente sentenza della Cassazione (numero sezionale 1337/2024), pubblicata l'11 giugno 2024, i giudici ermellini hanno riconosciuto ad una docente lo sblocco ai fini della carriera dell'anno 2013, rigettando il ricorso (iscritto al numero 38430/2019) del MIUR (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito) e confermando, dunque, la sentenza n. 2487/2019 della Corte d'appello di Bologna.

Si tratta, in sintesi, del riconoscimento del diritto a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale disposto per tutto il personale sco-

lastico (docenti ed ATA) allo scopo del contenimento della spesa pubblica (art. 9 del Decreto-Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

La sentenza detta un principio fondamentale distinguendo il blocco degli effetti economici (sufficienti per il raggiungimento dello scopo del contenimento della spesa) dal blocco degli effetti sulla carriera, ossia sulla progressione. Si sancisce, così, il diritto dello sblocco del 2013 ai fini del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.

Ricordiamo che attualmente le fasce stipendiali per il personale scolastico





sono 6: fascia “0” da 0 a 8; fascia “9” da 9 a 14; fascia “15” da 15 a 20; fascia “21” da 21 a 27; fascia “28” che va da 28 a 34; fascia 35 che va da 35 fino alla pensione.

Pertanto, se oggi il blocco del 2013, nonostante la continuità del servizio, ritarda di un anno il passaggio nella fascia stipendiale, la sentenza della citata Cassazione riconosce, in buona sostanza, il riconoscimento di tale passaggio lì dove gli anni sono sufficienti, compreso il 2013, alla maturazione del diritto.

A parere di chi scrive, la sentenza ha, da una parte, una portata di legittimazione (inteso in modo costituzionalmente coerente, in linea con le plurime sentenze della Corte co-

stituzionale in materia) del provvedimento del blocco esclusivamente per gli aspetti di natura economica e relativamente al solo periodo per il quale la norma è stata introdotta, ma non escludere, dall’altra parte, che produca, nel medesimo arco di tempo, le differenze di retributive derivanti dalla progressione economica che consente di passare ad una fascia stipendiale successiva.

Il motivo del ricorso è stato così rubricato: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 673 del D. Lgs n. 297 del 1994, nonché del D.L. n. 3 del 23.01.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 19.03.2014”

Sentenze positive in tal senso non sono nuove nell’archivio giurisprudenziale. Infatti anche al la Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 66 nell’udienza del 30 gennaio 2024 ha sancito il diritto del personale della scuola ad avere riconosciuto l’anno 2013. La sentenza ha fatto seguito a quella del Tribunale di Marsala (sentenza n. 104 del 21/02/2023) che ha affermato, anch’essa, il diritto alla progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale.


Cosa accadrà ora?

È appena il caso di ricordare che in Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria. Tra le principali funzioni che le sono attribuite vi è quella di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. Pertanto la sentenza, di cui si è trattato con il presente contributo, avendo in sé funzione nomofilattica ed unificatrice (come tutte le sentenze della Cassazione) aprirà di certo la strada all’acquisizione di un diritto per 11 anni negato al personale del mondo della Scuola.



Risposte a quesiti

Esami di Stato



a cura di **Fabio SCRITTORE**

È vero che, per essere ammessi agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, nello scrutinio finale gli studenti debbono riportare una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento. Ma è altrettanto vero che, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina, il Consiglio di classe può, con adeguata motivazione, deliberarne l'ammissione.



Le si leggevano distintamente sul volto i segni d'un'ansia malcelata: era la mamma d'una studentessa in procinto di affrontare le prove del rituale esame di Stato che conclude i corsi degli istituti di istruzione secondaria superiore, esame che, nel dicembre del 1998, per volontà del buon Ministro Luigi Berlinguer, perse l'antica, e piuttosto generosa, denominazione di esame di maturità per assumere quella, più significativa, di esame di Stato conclusivo dei corsi di studio superiori.

I voti riportati dalla studentessa liceale alla fine del primo quadrimestre, che spaziavano dal tiepido 6 in Disegno e storia dell'arte ai più promettenti 7 e 8 nelle discipline del gruppo scientifico STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), alla madre non sembravano sufficienti affinché la giovanetta potesse essere ammessa agli esami di Stato. Preoccupava la mamma di Alessandra (nome, questo, di fantasia) il voto di 5 decimi con il quale quasi certamente - temeva la madre - il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, avrebbe classificato la figliola in Lingua e letteratura italiana, adeguandosi supinamente alla proposta formulata dalla docente della predetta disciplina. Preoccupava, inoltre, la mamma della diplomanda il fatto che la professoressa di Italiano, per quella sorta di irresistibile processo di induzione valutativa che i pedagogisti chiamano effetto alone, avrebbe potuto far pesare il suo temuto giudizio negativo sull'esito finale degli esami; ciò sarebbe potuto accadere perché la docente non avrebbe esaurito la sua funzione didattica con la partecipazione allo scrutinio finale, ma avrebbe fatto anche parte della commissione giudicatrice degli esami di

Stato conclusivi, insieme agli altri due commissari interni.

La pluralità delle disposizioni giuridiche che disciplinano oggi le procedure degli esami di Stato conclusivi non sempre assicura all'ordinamento scolastico la caratteristica della trasparenza, che dovrebbe permettere al cittadino di comprendere agevolmente se i comportamenti e le valutazioni degli enti pubblici che incidono sui suoi diritti siano, o non siano, conformi alle norme che li disciplinano. Né le istituzioni pubbliche si preoccupano di redigere testi unici che riassumano, a beneficio del medesimo cittadino, tutte le norme giuridiche vigenti in un determinato settore delle relazioni sociali.

Se questo elementare dovere dello Stato e degli altri enti pubblici fosse stato osservato nel caso specifico, alla madre della giovanetta Alessandra non sarebbe stato tanto difficile giungere alla medesima conclusione cui è potuta pervenire soltanto dopo una lunga conversazione telefonica, intercorsa con il consulente di questa rivista. Allo stesso modo in cui le persone di una certa età ricordano ancora le familiari poesie di Giovanni Pascoli e di Ada Negri, o quelle di Angelo Silvio Novaro, apprese a memoria sui banchi della scuola elementare, similmente il consulente della rivista ricorda le proposizioni del cosiddetto Regolamento sugli scrutini e gli esami, risalente al giugno del 2009.

Tali norme così recitavano: "Gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, e un voto in comportamento non inferiore a sei decimi, sono ammessi all'esame di Stato".

Alla luce delle trascritte disposizioni, sembrava chiaro che, se nel corso dello scrutinio finale, l'arcigna professo-

La pluralità delle disposizioni giuridiche che disciplinano oggi le procedure degli esami di Stato conclusivi non sempre assicura all'ordinamento scolastico la caratteristica della trasparenza





Il singolo professore ha soltanto il potere di proposta del voto nella disciplina da lui insegnata. Spetta, però, alla collegialità del Consiglio di classe deliberare, con adeguata ed esplicita motivazione, la conferma della proposta di voto, trasformandola in voto definitivo; in alternativa, il presidente del Consiglio ha l'onere di chiedere al docente proponente di modificare la sua proposta.

ressa di Letteratura e lingua italiana avesse decisamente insistito sulla sua proposta di assegnare il voto di cinque decimi ad Alessandra, la povera studentessa non sarebbe stata ammessa agli esami di Stato conclusivi.

Il notevole underground professionale del consulente, però, poté aprire uno spiraglio di speranza nell'ansioso petto della madre di Alessandra, informandola che il rigore della temuta disposizione del 2009 era stato affievolito dal Decreto legislativo del 13 aprile 2017, nel quale si può leggere: "Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo".

Quella stessa voce-amica confidò alla madre di Alessandra che, a suo giudizio, era più che probabile che la figliola fosse ammessa a sostenere regolarmente gli esami, dal momento che gli scrutini, finali o intermedi che siano, non costitui-

scono una semplice operazione di aritmetica elementare, che limita la funzione dell'organo collegiale, cioè il Consiglio di classe, ad una mera sintesi dei voti assegnati dai suoi componenti in assoluta autonomia. Tutt'altro! Il singolo professore ha soltanto il potere di proposta del voto nella disciplina da lui insegnata; spetta, però, alla collegialità del Consiglio di classe deliberare, con adeguata ed esplicita motivazione, la conferma della proposta di voto, trasformandola in voto definitivo; in alternativa, il presidente del Consiglio ha l'onere di chiedere al docente proponente di modificare la sua proposta. Naturalmente il diritto del docente della singola disciplina a formulare la proposta di voto non può essere assolutamente conculcato dal Consiglio; spetta sempre allo stesso docente avanzare una seconda proposta, alla quale l'intero Consiglio possa dare il suo assenso affinché diventi voto definitivo.

E' una conclusione, questa, che non



trova la sua fondatezza nella logica comune, ma che affonda le sue radici nell'art. 79 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, modificato ed integrato dal Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2049.

Pertanto, secondo il sereno consulente tecnico, la giovane Alessandra sarebbe stata ammessa agli esami di Stato conclusivi a condizione che il Consiglio di classe avesse deliberato, anche soltanto a maggioranza, che la proposta di valutare con 5 decimi la preparazione in Lingua e letteratura italiana, da lei maturata nel corso dell'anno scolastico, le potesse consentire di conseguire, in sede d'esame di Stato conclusivo, almeno il punteggio minimo richiesto per il suo superamento: cioè sessanta centesimi.

Appare chiaro, al riguardo, che il problema era la ricerca della motivazione che il Consiglio di classe avrebbe dovuto necessariamente formulare nel verbale della riunione per dare legittimità alla supposta decisione di ammettere Alessandra agli

esami di Stato; non sarebbe, infatti, sufficiente una deliberazione di ammissione fondata sulla mera constatazione della composizione numerica della maggioranza dei professori del Consiglio di classe dichiaratisi favorevoli.

Si può dare atto che la deliberazione del Consiglio di classe, di cui si sta scrivendo, ha natura squisitamente didattico-professionale perché attiene alla valutazione dell'efficacia della relazione intercorsa fra l'insegnante e lo studente e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali del corso quinquennale di studi, espressa, in sintesi, nell'acquisizione delle specifiche conoscenze, competenze e abilità previste nel Piano educativo culturale e professionale (pecup) dell'istituto frequentato.

La decisione di ammettere, o di non ammettere, lo studente agli esami di Stato è tutelata dalla garanzia della libertà che la Costituzione attribuisce, anzi riconosce, all'insegnante. Anche la giurisdizione trova un limite





davanti alla richiamata sua libertà di valutazione didattica. Soltanto ove si riscontrasse, nella decisione adottata dal Consiglio di classe, un vizio di irrazionalità manifesta, o un errore nei presupposti su cui fosse fondata la motivazione, il giudice potrebbe sottoporre la predetta deliberazione al suo sindacato di legittimità.

Ora, scendendo sul terreno della concretezza, si potrebbe ipotizzare la decisione di ammettere Alessandra agli esami di Stato conclusivi, dando atto che i voti di sufficienza, in particolare quelli di maggior pregio didattico, da lei riportati nella quasi totalità delle discipline del Piano di studi del corso frequentato, fanno ragionevolmente prevedere che la studentessa potrà affrontare serenamente, e con buone prospettive di successo, le prove dell'esame di Stato.

L'analisi del testo dell'Ordinanza Ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024, che disciplina lo svolgimento degli esami predetti, fa ritenere, con plausibilità logica, che Alessandra

potrà raggiungere più che agevolmente la soglia che le consentirà di conseguire il sospirato diploma.

Si dovrà tener conto, al riguardo, che la commissione giudicatrice degli esami di Stato conclusivi dispone di 60 dei 100 centesimi che l'ordinanza prevede come punteggio massimo; i restanti 40 centesimi sono assegnati dall'istituto frequentato dal candidato, a titolo di credito scolastico. I voti attribuiti dal Consiglio di classe nelle singole discipline, compendiate nel credito scolastico, inducono a pensare che verosimilmente Alessandra supererà l'esame di Stato, sempre che, come si ritiene probabile, il Consiglio di classe ne deliberi l'ammissione.

Riferimenti normativi

Regolamento sugli scrutini ed esami del 2009

Decreto legislativo 13 aprile 2017

Regio Decreto 21 novembre 1929, n.2049

O. M. 22 marzo 2024, n.55



Risposte a quesiti

Sanzione disciplinare



a cura di Fabio SCRITTORE

Ln alternativa all'oneroso avvio di una lite davanti al Giudice del lavoro, che possa far annullare il rimprovero verbale inflitto ad un collaboratore scolastico, il dipendente può tentare di recuperare con spirito collaborativo la serenità dei rapporti pre-conflittuali con il personale della scuola.



La richiesta che ci si propone di esaminare è stata avanzata da un collaboratore scolastico al quale il dirigente della scuola ha irrogato la prima delle sanzioni disciplinari, prevista dalla lettera a) del primo comma dell'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile del 2018. La citata norma prevede che il dirigente scolastico proceda all'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, previo procedimento disciplinare. Di tale provvedimento deve risultare menzione nel fascicolo personale.

L'autore del quesito non formula espressamente dubbi che possano consentire allo scrivente redattore di formulare una risposta argomentata e basata su dati oggettivi; egli, infatti, si è limitato a rappresentare una situazione dell'ambiente di lavoro caratterizzata da "gravi irregolarità che venivano fatte nella scuola", e da non definite contrapposizioni esistenti fra lui e i suoi colleghi.

La proposizione che conclude la

nota ricevuta da questa Rivista - "Ora devo ricorrere al giudice ordinario per far valere una giustizia, se ancora esiste" - sembra adombrare una rassegnata sfiducia verso ogni possibile soluzione diversa da quella che l'autore del quesito spera di ottenere dal giudice ordinario.

Per fargli percepire la propensione alla collaborazione che la rivista intende offrire a chi ha bisogno di consulenza, lo scrivente non mancherà di entrare compiutamente nel merito del problema che gli è stato soltanto accennato, se il collaboratore scolastico riterrà di integrare le proposizioni già scritte con la documentazione relativa al procedimento disciplinare che lo ha riguardato. La pur modesta onerosità che caratterizza il patrocinio legale davanti al giudice del lavoro potrebbe suggerirgli di non rinunciare al tentativo di recuperare la serenità delle relazioni di lavoro nella scuola mediante opportune azioni tese al recupero della fiducia altrui.





Quesito della Dirigente dell'Istituto Blaise Pascal di Foggia

Docente titolare della classe di concorso A66



a cura di **Fabio SCRITTORE**

L'insegnante incaricato a tempo indeterminato, titolare della classe di concorso A66 - *Trattamento testi, Dati ed Applicazioni, Informatica (ad esaurimento)* -, ha titolo ad insegnare soltanto Informatica nel primo biennio di Istituto Tecnico ed Economico del settore tecnologico.

Il Dirigente scolastico di un Istituto Tecnico ed Economico ha chiesto se la professoressa titolare della classe di concorso a cattedra A66, riferita agli insegnamenti di *Trattamento testi, dati ed applicazioni, Informatica (ad esaurimento)*, possa insegnare anche in una classe

1[^] del settore tecnologico, oltre che nel biennio di Informatica. Al riguardo, si deve dare atto che, alla luce di quanto prevede la vigente tabella di revisione delle classi di concorso, il titolare della predetta classe A66 non ha titolo ad accedere a tale insegnamento.

Infatti, i docenti che hanno lo status di titolari ad esaurimento della classe di concorso A66 possono insegnare soltanto Informatica nel primo biennio dell'Istituto tecnico, settore economico – indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo. Se ne può avere conferma con-



sultando i decreti ministeriali con il quali sono state ridefinite le classi di concorso a cattedra, ultimi dei quali sono i DD.MM. n. 259 del 9 maggio 2017 e il n. 255 del 2023.

Pur non apparendo rigorosamente coerente con il quesito rivoltoci dal suo autore, si potrà ricordare che, in caso di impossibilità di conferimento di altri insegnamenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 17, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, relative al personale in esubero:

“Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di

concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo posseda titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;


e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso, ovvero per posti a cui possono applicarsi le lettere a) e b), anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione”.

Riferimenti Normativi

D. M. 9 maggio 2017, n. 259

D. M. n. 255 / 2023

Legge n. 135 / 2012



Riceviamo e volentieri pubblichiamo una riflessione del prof. Vincenzo Campisi, già Dirigente scolastico e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Catania

Sull'introduzione della figura apicale del Direttore didattico

di Vincenzo CAMPISI

Le Scuole sono un presidio dello Stato, posto a tutela del paradigma educativo nazionale. Chi opera in seno a Istituzioni educative, pertanto, deve esprimere un agire educativo incentrato su compostezza, inclusione ed empatia. Virtù, queste, che possono declinarsi nelle seguenti massime:

1. Agisci con garbo e serenità, senza prevaricare.
2. Agisci pensando ai bisogni dell'altro.
3. Agisci mettendoti nei panni dell'altro.


Per modulare il proprio comporta-

mento nella direzione indicata dalle massime, in special modo per chi esercita funzioni apicali, occorre maturare l'abitudine a risolvere le situazioni problematiche cercando soluzioni attraverso il dialogo e non colpevoli da punire.

L'enorme mole di adempimenti burocratici e di responsabilità di competenza dirigenziale, ingigantita dal nuovo dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, potrebbe configurarsi come un ostacolo ad agire secondo le massime. Una possibile via da seguire per snellire il carico di la-

voro del Dirigente scolastico potrebbe essere quella di istituzionalizzare la figura apicale del Direttore didattico, cui attribuire specifici compiti da rendicontare, quali:

1. Curare gli aspetti pedagogico-didattici degli ambienti di apprendimento, del PTOF, del RAV e del PdM.
2. Promuovere la progettazione extracurricolare della Scuola e gli eventi, curandone la realizzazione e la comunicazione.
3. Coordinare le attività di orientamento, di inclusione e dei rapporti



pedagogico-didattici con l'esterno.

4. Curare sistematicamente la sezione del sito web istituzionale dedicata alla rendicontazione sociale dell'operato della scuola e del profilo dello studente, con particolare riferimento alle competenze di Educazione civica. Compito principale del Direttore didattico, pertanto, sarà quello di rendere quanto più ostensibile possibile l'agito della Scuola e i risultati raggiunti dagli studenti a livello sia di hard skills sia di soft skills.

Ipotizzando di dovere rendicontare su un aspetto specifico del Profilo dello studente, quale "Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita", il Direttore didattico esplicherà, eminentemente, il suo ruolo nel mostrare che cosa fa la Scuola e quali risultati ha ottenuto. Operativamente, ciò si tradurrà nel curare una sezione del sito web della Scuola, in cui verranno pubblicizzate le varie azioni progettuali che la Scuola propone in merito, quali:

- Laboratori di lettura e scrittura con finalità evasiva.

- Itinerari naturalistici e culturali.


- Cineforum.

- Laboratori espressivi: teatro, musica, sport...

- Esperienze di attivismo e di volontariato.

Ogni azione progettuale, mediante link, rimanderà alla scheda analitica del progetto, che dovrà contenere, in particolare, rubriche di valutazione del processo e del prodotto che descrivano che cosa saprà fare lo studente al termine della proposta formativa, relativamente alle competenze del curriculum di Istituto (disciplinari, europee e di Educazione civica).

Responsabilità precipua del Direttore didattico sarà, dunque, quella di rendere conto agli stakeholder sui risultati ottenuti da ogni singola azione progettuale: valutazione dei docenti, autovalutazione dei discenti, questionario gradimento degli alunni, galleria fotografica, trailer...



€ 12,00

Agata Scarafilo

Il Papa Social

La leadership digitale dell'influencer più pop della Chiesa cattolica


prefazione: Marllù Mastrogiovanni
introduzione: Gianfranco Gallone
postfazione: Angelo Sconosciuto

Edizioni
ideadinamica

Ordina la tua copia

info@ideadinamica.com
oppure al 393-9801141

Il libro scritto da Antonio Santoro, già coordinatore dei dirigenti tecnici dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, edito da Scuola e Amministrazione, offre un contributo scientifico per il miglioramento dell'azione educativa e didattica, partendo dalla centralità dell'alunno.



Ordina la tua copia
info@ideadinamica.com
oppure al 393-9801141